

LA “CONDOTTA LIBERA” DELL’ILLECITO SPORTIVO *DE IURE CONDENDO* NELLA GIUSTIZIA SPORTIVA DELLA F.I.G.C.

Angela De Michele

Avvocato del Foro di Roma e Consulente giuridica della Procura Federale della F.I.G.C.

Abstract

L’elaborato si propone di offrire un contributo funzionale, e per certi aspetti operativo, ai cultori del diritto sportivo che si cimentano nella dinamica processuale di settore, oltre che un approfondimento scientifico dei contenuti sostanziali e processuali della fattispecie dell’illecito sportivo, con particolare riferimento all’ordinamento della giustizia sportiva della F.I.G.C. Dopo una breve sintesi del quadro normativo di riferimento, si offre al lettore una visione della casistica concreta che *de iure condendo* ha arricchito il palinsesto delle regole sostanziali e processuali applicabili nelle fattispecie di alterazione dello svolgimento o del risultato di una gara nel mondo del calcio. Dal noto processo “Calciopoli” fino al recente “caso plusvalenze” che ha inciso sulle classifiche delle competizioni europee e della massima Serie del calcio italiano e che, nonostante non abbia ad oggetto una combine in campo, trattandosi di un illecito gestionale ed economico, ha modificato profondamente la concezione giuridica del principio di lealtà e correttezza sportiva, laddove i comportamenti economico-finanziari della società di calcio scalfiscano in maniera decisiva la regolarità dei campionati.

Parole chiave: Normativa F.I.G.C., Giustizia sportiva, Illecito sportivo, Plusvalenze

Abstract

*The paper aims to offer a functional contribution, and in certain respects operational, to the experts on sports law who engage in the sector’s procedural dynamics, other than a scientific in-depth analysis of substantial and procedural subjects of the present case of match-fixing, with particular reference to the F.I.G.C. sports justice system. After a brief overview of the reference regulatory framework, the article issues a view of the concrete cases which has enriched *de iure condendo* the set of substantial and procedural rules applicable specifically to alterations of the course or the result of a match in the football world. From the notorious “Calciopoli” trial to the recent ‘capital gains case’, which has affected the European competitions’ rankings and the top divisions in Italian football and which, although it cannot relate to a combine on the field, being a managerial and economic offense, has profoundly altered the juridical understanding of the principles of loyalty and fair play, where the economic and financial behaviors of football clubs decisively invalidate the regularity of the championships.*

Keywords: F.I.G.C. Regulation, Sports Justice, Match-fixing, Capital gains

1. Premessa metodologica

Il presente elaborato vuole offrire un contributo funzionale, e per certi aspetti operativo, ai cultori del diritto sportivo che si cimentano nella dinamica processuale di settore, oltre che un approfondimento scientifico dei contenuti sostanziali e processuali della fattispecie dell'illecito sportivo.

Si procederà, dunque, ad illustrare sinteticamente il quadro normativo di riferimento, per poi indicare gli orientamenti applicativi che *de iure condendo* hanno arricchito il palinsesto delle regole sostanziali e processuali della disciplina dell'illecito sportivo.

2. La connotazione sistemica della libera declinazione dell'illecito sportivo: l'autonomia dell'ordinamento sportivo e il principio di lealtà, probità e correttezza sportiva

Per comprendere l'essenza del concetto di "libertà" delle forme di condotta in cui può sussumersi l'illecito sportivo (sia in termini commissivi, sia omissivi), è opportuno partire dall'analisi del contesto dell'ordinamento sportivo che connota detta autonomia, analizzando all'uopo due aspetti fondamentali: il primo, di matrice generale, relativo all'autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto al sistema giudiziario generale; il secondo di carattere sostanziale e precettivo, relativo alla regola di condotta cardine del sistema giustiziale di settore, ovvero il dovere di conformare ogni comportamento che abbia riflesso nel consesso associativo ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, di cui all'art. 4 del vigente C.G.S. Quanto al primo aspetto, è principio pacifico, consacrato da ultimo dal legislatore federale all'art. 3 del C.G.S.,¹ che la condotta di un soggetto dell'ordinamento federale, fermo restando il suo accertamento in sede penale, può essere diversamente valutata a fini sportivo disciplinari, rispetto alla sede ordinaria e, pertanto, non è detto che l'eventuale decisione resa dall'Autorità giudiziaria possa utilmente riflettersi sul piano del procedimento disciplinare. È questo il logico corollario dell'autonoma scelta degli obiettivi da perseguire nell'ambito endofederale e dell'omologa libertà nella redazione delle tavole delle condotte incompatibili con l'appartenenza soggettiva ad esso e, in via strumentale e necessaria, dei mezzi e delle forme di tutela dell'ordinamento sportivo dalle deviazioni che si dovessero verificare al suo interno. È, infatti, conseguenza naturale dell'autonomia dell'ordinamento sportivo la capacità dello stesso di munirsi, in via indipendente, di un circuito normativo che reagisca alla negazione dei valori del mondo dello sport.² Se, infatti, in pendenza del processo penale il tesserato potesse in

¹ Il Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I., con deliberazione n. 258 dell'11 giugno 2019 e pubblicato sul C.U. FIGC n. 139/A del 17 giugno 2019, ha introdotto, all'art. 3, comma 3: "*Fermo restando quanto previsto dall'art. 39 del Codice CONI, vi è autonomia dell'ordinamento federale nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e autonomia degli organi di giustizia sportiva nella definizione dei giudizi, indipendentemente dai procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria.*"

² Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I., decisione n.14/2016, in www.coni.it.

qualche modo sottrarsi alle responsabilità nascenti dal suo vincolo di affiliazione sportivo, l'intero sistema della giustizia endofederale e presso il CONI perderebbe di significato.³

D'altronde, la normativa sovraordinata del C.O.N.I. stabilisce *expressi verbis* che "l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto"⁴ e che "in nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria".⁵

Questa premessa, che riassume decenni di conforme indirizzo giurisprudenziale sportivo, porta ad affermare, in linea generale, la niente affatto obbligata permeabilità dell'ordinamento sportivo ad ogni e ciascuna disposizione dell'ordinamento generale astrattamente applicabile alla singola fattispecie.

Ed infatti, l'ordinamento sportivo, da un lato, è estraneo alle previsioni normative generali che nascono con riguardo ad ambiti tipicamente ed esclusivamente statali (come il procedimento penale e le regole che per esso sono dettate per governare i rapporti con altri procedimenti, siano essi civili, amministrativi, disciplinari ecc.); esso, d'altra parte, è libero di perseguire la propria pretesa punitiva – nei confronti dei propri appartenenti che si sottraggono al rispetto dei precetti dell'ordinamento settoriale – con autonomi mezzi di ricerca e valutazione della prova che non necessariamente debbono identificarsi con quelli propri dell'ordinamento statale, fatta ovviamente salva la garanzia del diritto di difesa, costituzionalmente protetto.⁶

In tale contesto, il precetto cardine del sistema sportivo, che sancisce il primato dell'etica nello sport⁷, rappresenta e delinea i confini della connotazione propria (ed autonoma) del sistema giustiziale sportivo⁸. Si tratta della regola di condotta, da sempre presente nel palinsesto normativo dello sport, oggi disciplinata dall'art. 4 del C.G.S., secondo cui: "1. I soggetti di cui

³ Corte Federale d'Appello F.I.G.C., SS.UU., C.U. 122/CFA 2018-2019 del 18.06.2019 (caso Palermo), in www.figc.it. Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I., decisione n. 11/2016 e n. 37/22017, in www.coni.it.

⁴ Art. 38, comma 5, lett. a), C.G.S. CONI.

⁵ Art. 39, comma 7 C.G.S. C.O.N.I.

⁶ Corte Federale di Appello F.I.G.C., SS.UU., C.U. 122/CFA del 29.05.2019, in www.figc.it, la quale rileva, altresì che "Peraltro, in tema di rapporti fra processo penale e procedimento disciplinare, gli eventuali errori nella procedura di acquisizione delle prove da parte dell'autorità giudiziaria che rendono le stesse inutilizzabili nel procedimento penale non ne comportano l'autonoma inutilizzabilità in sede amministrativa: pertanto, le intercettazioni telefoniche, ancorché conseguite nell'ambito di un processo conclusa con il patteggiamento, nel quale quindi nemmeno sia stato affrontato il problema della loro corretto acquisizione, devono ritenersi utilizzabili nel procedimento disciplinare" Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I., decisione n. 95/2021 dell'11.11.2021 (De Santis/FIGC), in www.coni.it; Corte Federale di Appello F.I.G.C., SS.UU., C.U. 86/CFA 2015-2016 del 29.04.2016, in *id.*; Corte di Giustizia Federale F.I.G.C., C.U. n. 031/CGF del 23.8.2012, in *id.*; Corte Federale di Appello F.I.G.C., SS.UU., C.U. 122/CFA del 29.05.2019, in *id.*; Collegio di Garanzia CONI, decisione n. 67/2015 del'11.12.2015 ed i richiami *ivi* operati a Cass. pen., Sez. III, 20.3.2013 n. 39071; *id.*, Sez. V, 11.3.2011 n. 21301.

⁷ M. Chiarotti, *Dovere giuridico della lealtà nelle competizioni sportive*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1954, 143 ss.; F. Valenti, *Lealtà sportiva. Etica e diritto*, in *The european journal of sport studies*, 2014, 2, 16 ss.

⁸ Nei principi fondamentali della Carta Olimpica, cui si rinvia, all'art. 8 la pratica dello sport è definito un diritto dell'uomo. Lo Statuto C.O.N.I., in conformità del sistema internazionale, prevede il Codice di comportamento Sportivo, che fa espresso riferimento al dovere di lealtà, correttezza e probità in capo a tutti i tesserati delle Federazioni sportive nazionali. Cfr. *Commentario al codice di giustizia sportiva F.I.G.C.*, AA.VV., a cura di A. Giordano, Roma, 2023, 82 ss.

all'art. 2 (ndr. le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale) sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.”

È pacifico in dottrina e giurisprudenza che la disposizione di cui all'art. 4 del C.G.S. non si risolve in una norma di tipo residuale, alla cui applicazione dovrebbe ricorrersi in mancanza di previsioni specifiche, ma costituisce, al contrario, una clausola generale al cui contenuto precettivo i soggetti dell'ordinamento sportivo devono ineludibilmente conformare la propria condotta.⁹

Si tratta, in buona sostanza, di una fattispecie a casistica aperta, laddove il dovere di osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, ove non sia possibile riconoscere la sussistenza degli elementi propri di uno specifico illecito, anche ove quest'ultimo sia stato contestato, conserva efficacia di disposizione di chiusura di carattere generale e la cui applicazione non è esclusa necessariamente dalla presenza di una disposizione speciale del C.G.S., nella misura in cui di quest'ultima non venga riconosciuta l'applicabilità ma sussistano i presupposti per riconoscere comunque la violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità.¹⁰

Lungi dal costituire una norma in bianco, non può essere ricostruito e applicato secondo i canoni propri del diritto penale e, in specie, di quelli di determinatezza e tassatività.

Si spiega così la presenza nell'ordinamento sportivo di detta disposizione, caratterizzata dalla enunciazione di principi e da un certo grado di flessibilità, tale da consentire al giudice di spaziare ampiamente secondo le esigenze del caso concreto e da rendere possibili decisioni che, secondo l'evidenza del caso singolo, completino e integrino la fattispecie sanzionatoria anche attraverso valutazioni e concezioni di comune esperienza, che rinviano a una fonte esterna come parametro per la regola di giudizio da applicare al caso concreto (la lealtà, la probità, la correttezza) secondo il prudente apprezzamento del giudice.

Così consentendo di adeguare costantemente la disciplina trattata all'evoluzione della realtà sociale di riferimento (in questo caso, alla realtà propria dell'ordinamento sportivo).¹¹

La intrinseca flessibilità di questi concetti rinvia alle regole morali e di costume generalmente accettate e, più in generale, ad un “affidamento” sulla correttezza della condotta che non può non rilevare anche in ambito sportivo, ove il rispetto degli obblighi di lealtà e

⁹ *Ex multis*: Corte Federale d'Appello, sez. I, decisione n. 52/2022, in www.figc.it; Corte Federale d'Appello, sez. I, decisione n.70/CFA – 2021-2022, in *id.*; *Id.*, sez. I, decisione n. 74/CFA2021-2022, in *id.* In dottrina: A. Blandini, P. Del Vecchio, A. Lepore, U. Maiello et al., *Codice di giustizia sportiva F.I.G.C. annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, Napoli, 2021, 129 ss.

¹⁰ Corte Federale d'Appello, sez. I, decisione n. 70/2022 PFI/Calcio Termoli, in www.figc.it.

¹¹ Corte Federale Appello F.I.G.C., SS.UU., decisione n. 10/2021-2022, in www.figc.it; *id.*, sez. IV, decisione n. 49/2020- 2021; Corte di giustizia federale, sez. I, n. 23/2013/2014, in *id.*; Corte di Cassazione, Sez. V pen., sent. n. 17259/2020.

correttezza si fa più intenso, proprio in considerazione della peculiarità dell'ordinamento sportivo.¹²

L'obiettivo è evidente: si tratta di garantire una più esplicita e palese valenza di quei principi di eguaglianza, non discriminazione, solidarietà che connotano l'essenza stessa dell'attività sportiva e garantiscono la regolarità dei Campionati.

Se così è, ne consegue che il richiamo alla lealtà e correttezza deve considerarsi manifestazione della necessità per l'ordinamento (a maggior ragione quello sportivo) di limitare condotte che, pur formalisticamente espressione di posizioni riconosciute dall'ordinamento, in realtà sono tenute per far valere pretese contrarie ai fini propri dell'ordinamento di riferimento.¹³

Esempio più attuale ed emblematico è il noto procedimento c.d. "plusvalenze Juventus" che, dopo cinque gradi di giudizio, è giunto recentemente a conclusione, quantomeno in ambito federale, con la definitiva conferma della riqualificazione delle condotte originariamente contestate e sussunte nell'illecito amministrativo previsto dall'art. 31 del C.G.S., in condotte gravemente sleali e antisportive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del C.G.S., di cui si dirà *infra* nel paragrafo 8.

Nello stesso solco, meritano, altresì, richiamo, pronunce con le quali i Giudici federali hanno condannato i vertici di componenti federali e/o di società sportive, *ex art.* 4 del C.G.S., per comportamenti omissivi, violativi dell'obbligo di garanzia del rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, derivante dalla mancata vigilanza su svariati (e diversi) comportamenti dei componenti del consesso presieduto dai medesimi organi apicali (quali, ad esempio, l'omessa vigilanza da parte del Presidente di un Comitato Regionale, sulla gestione dei fondi che il Comitato doveva esigere dalle singole società affiliate e/o riversare alla FIGC; l'omessa vigilanza del Presidente di una società di calcio professionistico sull'onere, gravante sul socio acquirente, di deposito in Federazione della documentazione relativa all'acquisizione di quote societarie), sancendo – ancora una volta – la configurabilità di una sanzione disciplinare anche a prescindere dall'esistenza di uno specifico inadempimento ad una disposizione espressa. Essendo, all'uopo, integrata la violazione dei canoni comportamentali di correttezza e lealtà, principi questi ultimi non suscettibili di essere circoscritti all'interno di fattispecie descritte secondo i criteri della precisione e della determinatezza.¹⁴

Ritornando al tema generale dell'autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto all'ordinamento giuridico generale, vi è da evidenziare ulteriormente che, sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, non vi è alcun bisogno (almeno in astratto) di attendere l'esito di eventuali ulteriori indagini della Procura della Repubblica procedente, stante l'instaurazione di

¹² Parere Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I., n. 5/2017, richiamato nella decisione Corte Federale Appello F.I.G.C., SS.UU. n. 63/22 del (caso Juventus), in www.coni.it.

¹³ Parere Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I., n. 7/2016 Cima/FIB, in www.coni.it.

¹⁴ Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I., Sez. II, decisione n. 51/2017, in www.coni.it, confermativa della decisione della Corte Federale Appello F.I.G.C., SS.UU., decisione n. 112/2021 (caso Pres. C.R. Campania), in www.figc.it. Negli stessi termini: Id., decisione n. 43/2022 (caso Pergolettese); Id., decisione n. 55/2022 (caso Foggia Calcio); Id., decisione n. 80/2020, in id.

un procedimento penale per gli stessi fatti, se la pretesa punitiva federale viene esercitata sulla scorta di un materiale probatorio già giudicato dagli organi di giustizia sportiva congruamente espressivo del livello di infrazioni contestate¹⁵. Del che non sussiste il dovere del giudicante di allargare l'orizzonte del materiale probatorio già acquisito, se questo soddisfa, ad avviso del Giudice sportivo, le esigenze del giudizio.

Nella declinazione difensiva dei procedimenti disciplinari sportivi, fino a quale tempo fa era quasi automatica, per la difesa dei soggetti deferiti, formulare l'istanza di sospensione del procedimento disciplinare e di rinvio dello stesso all'esito del processo penale. Il Giudice sportivo, nel rigettare detta richiesta, ha sempre affermato, con grande fermezza, sin dal noto procedimento sportivo F.I.G.C. relativo all'illecito sportivo "Genoa Venezia" del 2005,¹⁶ la piena autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto all'ordinamento statale e come l'esercizio dell'azione penale non influisse in alcun modo sui provvedimenti di competenza degli organi sportivi ed il procedimento penale non precludesse il normale svolgimento del procedimento disciplinare sportivo. Tanto anche sulla scorta del profilo di autonomia dei due ordinamenti sancito dal d. l. 220/2003, convertito nella l. 280/2003 (da ultimo modificato dalla l. 145/2018), di cui non ravvisava violazione di alcun genere.¹⁷

Del che il diradarsi della correlata eccezione di parte. D'altronde, alla difesa non è mai precluso il concorso alla formazione della prova, anche mediante produzione documentale, il che garantisce in ogni caso il principio del diritto di difesa.¹⁸

Peraltro, in tema di rapporti fra processo penale e procedimento disciplinare, gli eventuali errori nella procedura di acquisizione delle prove da parte dell'autorità giudiziaria che rendono le stesse inutilizzabili nel procedimento penale, non ne comportano l'automatica inutilizzabilità in sede amministrativa. Cosicché, a titolo esemplificativo, "le intercettazioni telefoniche, ancorché conseguite nell'ambito di un processo concluso con il patteggiamento, nel quale quindi nemmeno sia stato affrontato il problema della loro corretta acquisizione, devono ritenersi utilizzabili nel procedimento disciplinare",¹⁹ essendo sufficiente, ai fini della acquisizione delle trascrizioni delle intercettazioni al procedimento disciplinare sportivo con valore di prova, la provenienza delle trascrizioni stesse dall'autorità giudiziaria.²⁰

Cionondimeno, la Giustizia Sportiva ha sempre dovuto misurarsi con un limite spesso invalicabile: i poteri inquirenti della Procura Federale non sono certamente paragonabili a quelli

¹⁵ Corte di Appello Federale F.I.G.C., SS.UU., C.U. 7/CAF 2004-2005 del 7 settembre 2005 (calcioscommesse Spezia-Siena e altri), in *www.figc.it*; Corte Federale di Appello F.I.G.C., C.U. 32/CFA 2014-2015 del 9 marzo 2015, in *id.*

¹⁶ Corte di Appello Federale F.I.G.C., C.U. N. 6/C – riunioni del 5-6 agosto 2005, *cit.*

¹⁷ Corte Federale d'Appello F.I.G.C., SS.UU., C.U. 122/CFA 2018-2019 del 18.06.2019 (caso Palermo), *cit.*; C.G.F. F.I.G.C., C.U. 48/CGF 2011-2012 del 27 settembre 2011 (calcioscommesse Cremona). Sull'intervento statale in materia di autonomia della giustizia sportiva, cfr. A. Giordano., *Le disposizioni normative del legislatore del 2018 in materia di giustizia sportiva*, in P. Del vecchio, L. Giacomardo, M. Sferrazza, R. Stincardini, *La giustizia nello sport*, Napoli, 2022, 443 ss.

¹⁸ Corte Federale di Appello F.I.G.C., decisione n. 30 2017/2018, *cit.*

¹⁹ Corte Federale di Appello F.I.G.C., SS.UU., C.U. 122/CFA del 29.05.2019, *cit.*

²⁰ Corte Federale di Appello F.I.G.C., SS.UU., C.U. 7/CAF 2004-2005 del 7 settembre 2005 (calcioscommesse Spezia-Siena e altri), *cit.*

della Polizia Giudiziaria delegata dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Si tratta, come è ragionevole che sia, di poteri propri di una giustizia domestica, nell'ambito di un consesso associativo, ove naturalmente non sono e non possono essere previsti poteri coercitivi, limitanti la libertà personale e patrimoniale degli associati, trattandosi di prerogative esclusive dell'ordinamento giuridico generale.

In tale contesto il rapporto e lo scambio di informazioni con l'Autorità Giudiziaria ordinaria è fondamentale. Tutti i più grandi scandali del calcio italiano, che hanno determinato i c.d. maxi-procedimenti disciplinari per illecito sportivo e scommesse, non sarebbero mai stati instaurati senza l'acquisizione delle risultanze investigative delle Procure Ordinarie precedenti.

Il fenomeno più grave sotto il profilo sportivo resta, infatti, l'illecito sportivo, il quale è pressoché sempre oggetto di procedimenti penali, poiché l'alterazione delle gare di campionato è fisiologicamente collegata a condotte fraudolente, scommesse illecite, reati collegati ad irregolarità di bilancio fatturazione falsa, riciclaggio di denaro sporco.

Tanto che le condotte finalizzate ad alterare il risultato o lo svolgimento delle gare, ha assunto la qualificazione di reato penale nell'ordinamento giuridico generale, attraverso la previsione del reato di frode in manifestazione sportiva, di cui alla l. 401 del 1989,²¹ introdotta al precipuo scopo di impedire l'irruzione nel mondo dello sport delle attività di gioco e di scommesse clandestine.

Il bene oggetto di specifica tutela non ha natura patrimoniale, atteso che l'eventuale alterazione dello svolgimento di concorsi pronostici o scommesse è mera circostanza aggravante, ma si identifica nella salvaguardia, nel campo dello sport, di quel valore fondamentale che è la "correttezza" nello svolgimento delle competizioni agonistiche.²²

Quanto ai rapporti tra il procedimento (penale) per frode in competizione sportiva e quello (sportivo) per illecito sportivo, la norma di cui all'art. 2 della legge n. 401/1989 ne prevede la reciproca autonomia, disponendo che ciascun procedimento rimanga confinato nella propria area di competenza, salva fatta la possibilità, espressamente stabilita dal comma 3, che "gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'art. 116 del codice di procedura penale fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'art. 114 dello stesso codice". Insomma, l'esercizio dell'azione penale non influisce ex se sui procedimenti e sui provvedimenti degli organismi di disciplina sportiva.

²¹ La legge n.401/1989 sugli "Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine a tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche" stabilisce, all'art. 1, che, "chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano(CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da Euro 258 a Euro 1032. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa".

²² Cass., Sez. II, 29 marzo 2007, n. 21324, in Cass. Pen., 2008, 5, 2080.

Con la doverosa precisazione, sotto il profilo pratico applicativo, che la fattispecie di illecito sportivo prevista dal C.G.S. differisce dall'ipotesi di frode in competizione sportiva di cui all'art. 1, Legge 13.12.1989 n. 401. Quest'ultima è norma a più fattispecie, che prevede *in primis* una forma di corruzione in ambito sportivo costituita dall'offerta o dalla promessa di denaro o altra utilità al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione (condotta a forma vincolata) e, al contempo, una seconda forma (libera) costituita dal compimento di altri "atti fraudolenti" volti al medesimo scopo. Il che porta a ritenere che la fattispecie in questione appartenga alla categoria dei reati di pericolo per i quali non è ipotizzabile la fase del tentativo, essendo anticipata la soglia di punibilità al mero compimento di un'attività finalizzata ad alterare lo svolgimento della competizione (cfr. Cass. pen., Sez. III, 21.7.2015, n. 31623).

Diversamente, il legislatore sportivo ha inteso conferire rilievo, sul piano disciplinare, a qualunque "atto diretto" ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, che sia compiuto con qualsiasi mezzo, ma non connotando di particolari ulteriori qualità (tantomeno di fraudolenza) l'azione meritevole di sanzione e anticipando ulteriormente la soglia di punibilità. In particolare, secondo il chiarissimo arresto del Collegio di Garanzia del Coni,²³ "la norma [...] mira a tutelare il bene giuridico del leale e regolare svolgimento delle gare e delle competizioni sportive, punendo le condotte illecite e antisportive finalizzate all'alterazione del risultato sportivo attraverso la manipolazione dell'andamento della gara ovvero attraverso il procacciamento di un indebito vantaggio in termini di classifica. Dall'analisi del dettato normativo è facilmente intuibile come la fattispecie descritta configuri un'ipotesi di illecito di attentato. Di conseguenza, è evidente che l'illecito sportivo, di cui all'art. 7, comma 1, CGS FIGC, si debba considerare realizzato nel momento in cui si siano concretizzati "atti idonei" a cambiare il naturale svolgimento di una competizione". E ciò a prescindere dal conseguimento del risultato o del vantaggio. Da qui deriva che l'eventuale valutazione di insussistenza del fatto tipico operata dal giudice penale, non può essere automaticamente traslata sul piano disciplinare per derivarne l'insussistenza dell'illecito. Stante la diversità dei presupposti normativamente previsti occorrerà, al contrario, operare una autonoma valutazione volta a verificare se le condotte contestate, una volta accertate, pur ove non penalmente rilevanti, si configurino invece quali "atti diretti ad alterare" le gare incriminate.²⁴

Ecco, dunque, che la libertà delle forme di condotta in cui può dirsi integrato un illecito sportivo, come vedremo *infra*, e in cui può qualificarsi – a livello giuridico e sanzionatorio – una *combine*, trova ragione e necessità nel contesto ordinamentale di riferimento, connotato – per l'appunto – da regole di etica sportiva a casistica aperta e da una giusta autonomia del sistema giustiziale di settore, rispetto ai beni giuridici tutelati dall'ordinamento generale al cospetto delle medesime condotte.

²³ Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, decisione n. 93/2017, in www.coni.it.

²⁴ Tribunale Federale Nazionale F.I.G.C., Sez. disciplinare, decisione n. 93 del 27 Gennaio 2021 (illecito Viareggio-Triestina), *cit.*

Nel processo sportivo l'azione disciplinare è esercitata dal Procuratore federale in conformità ai regolamenti delle federazioni sportive.²⁵ Tale disciplina trova il proprio minimo comune denominatore nel Codice di Giustizia Sportiva del CONI ("CGS del CONI"), le cui disposizioni sono recepite all'interno dei regolamenti federali.

Ai sensi dell'art. 44, comma 1, del CGS del CONI, il Procuratore federale "esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme di ciascuna Federazione, nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione".

All'esito dell'attività di indagine, il Procuratore può alternativamente disporre l'archiviazione, ovvero informare l'interessato della propria intenzione di procedere al deferimento (c.d. intendimento di deferimento), assegnando alle stesse un termine per essere sentite o per presentare una memoria. Qualora egli ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare.²⁶

3. Caratteri dell'illecito sportivo. struttura della fattispecie disciplinare

L'art. 7 del previgente C.G.S., testualmente riprodotto nell'art. 30 del codice in vigore²⁷, al comma 1 statuisce "Costituisce illecito sportivo il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica."

La norma, con la locuzione "atti diretti a" mira a presidiare il leale e corretto svolgimento delle competizioni sportive, anticipando la soglia di punibilità ad un momento precedente la consumazione della *combine* in campo. E la ragione è evidente. Il legislatore federale vuole impedire che condotte, appunto, illecite e, comunque, antisportive alterino il bene giuridico protetto, ovvero la regolarità della partita in campo.

²⁵ In dottrina, S. Palazzi, *L'avviso di conclusione delle indagini e il deferimento*, in P. Del Vecchio, L. Giacomardo (a cura di), *La giustizia nello sport*, II, Napoli, 2022, p. 962 ss.; M. Sanino, *Giustizia sportiva*, Padova, 2022, p. 310 ss.; A. Blandini, P. Del Vecchio, A. Lepore, *Codice di giustizia sportiva FIGC*, Napoli, 2021, p. 1059 ss.; E. Jacovitti, *Rassegna della giurisprudenza più recente del Collegio di Garanzia dello sport gennaio 2020-dicembre 2021*, in *Riv. dir. sportivo*, II, 2021; L. Santoro, *La giurisprudenza del Collegio di garanzia dello sport nei suoi primi tre anni di attività*, in *Riv. dir. sportivo*, II, 2017; *Questioni al vaglio delle sezioni unite del collegio di garanzia dello sport: natura e decorrenza del termine di cui all'art. 32 ter, comma 4, del codice di giustizia sportiva FIGC nel procedimento disciplinare di deferimento con pluralità di indagati*, in *Riv. dir. sportivo*, I, 2017. V. anche Relazione annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia, Anno 2021, in www.rivistadirittosportivo.coni.it; Relazione annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia, Anno 2020, in www.rivistadirittosportivo.coni.it.

²⁶ Art. 44, comma 4, CGS del CONI.

²⁷ A seguito della riforma della Giustizia Sportiva varata dal CONI nell'estate del 2014 (con la Deliberazione n. 1518 del Consiglio Nazionale CONI del 15 luglio 2014 di approvazione del Nuovo Codice della Giustizia Sportiva, poi oggetto di successive modifiche, giusta Deliberazione n. 1538 del Consiglio Nazionale del 9 novembre 2015 e Deliberazione n. 1590 del Consiglio Nazionale del 9 aprile 2018, è stato varato il Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio, approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I., ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. l) dello Statuto C.O.N.I., con deliberazione n. 258 dell'11 giugno 2019.

In particolare, tre sono le ipotesi di illecito codificate: a) il compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara; b) il compimento di atti diretti ad alterare il risultato di una gara; c) il compimento di atti diretti ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.

In buona sostanza, l'ipotesi delineata dall'art. 30 del C.G.S. configura un illecito in ordine al quale non è necessario, ai fini dell'integrazione della fattispecie, che lo svolgimento od il risultato della gara siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette allo scopo. Si tratta, dunque, come rilevato dalla dottrina e come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di settore, di una fattispecie di illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si realizza, appunto, anche con il semplice tentativo e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.²⁸

A ben vedere l'istituto in parola differisce dalla nozione penalistica di tentativo, la quale prevede il compimento di "atti idonei, diretti in modo non equivoco", dunque una condotta più strutturata rispetto agli "atti diretti a". Tant'è che l'effettiva alterazione dello svolgimento della gara o il conseguimento del risultato combinato costituisce – nella disciplina federale in parola – una causa di aggravamento del trattamento sanzionatorio, giusta il disposto di cui al comma 6 dell'art. 30 del C.G.S. che prevede che "le sanzioni sono aggravate in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito".

Ciò posto, non v'è dubbio che sotto il profilo applicativo, il riferimento agli "atti diretti" contenuto nella norma conferisce all'illecito sportivo aleatorietà circa l'effettivo verificarsi dell'evento, così da assumere la struttura del c.d. reato di attentato, in relazione al quale, per l'appunto, si prescinde dal conseguimento di un vantaggio effettivo.

Su tale profilo, ancora attuale in punto di principio è la pronuncia della Corte di Appello Federale (CAF) F.I.G.C. nella nota vicenda Genoa – Venezia del 2005, con la quale i giudici del gravame hanno statuito che l'illecito sportivo risiedeva già nel fatto che i Dirigenti delle due squadre avversarie in campo si fossero accordati ed attivati, perché la prestazione del Venezia il giorno della gara fosse "normale" ed il risultato fosse quello "che doveva essere", e cioè perché il Genoa vincessesse ed il Venezia perdesse. Ed in questo segmento andava ravvisata "la violazione dell'art. 6, comma 1, del C.g.s. [attuale art. 30, comma 1 C.G.S.] che è norma che delinea illecito a consumazione anticipata", aggravata e connotata di particolare ulteriore illiceità dalla "dazione di denaro da parte di E.P. e dei suoi collaboratori a P., nuovo general manager del Venezia"; "dazione" che "i deferiti hanno (peraltro vanamente) cercato di dissimulare quale autonomo momento esecutivo della cessione al Genoa del calciatore M."²⁹

²⁸ *Ex multis*, Corte di Giustizia Federale F.I.G.C., 19 agosto 2011, C.U. n. 032/CGF del 2.9.2011, www.figc.it. In dottrina: P. Del Vecchio, L. Giacomardo, M. Sferrazza, R. Stincardini, *La giustizia nello sport*, Napoli, 2022; M. Sferrazza, *L'illecito sportivo nella giurisprudenza federale*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2011.

²⁹ Corte di Appello Federale F.I.G.C., C.U. N. 6/C – riunioni del 5-6 agosto 2005, in www.figc.it.

Parimenti, è stato di recente ribadito dalla giurisprudenza federale, che non vi è dubbio che l'aver contattato il Presidente della squadra avversaria per far terminare la stessa con un risultato di pareggio, piuttosto che l'aver contattato l'agente sportivo, al fine di ottenere un contatto utile all'interno della rosa dei calciatori o dei dirigenti avversari per far terminare la stessa con la vittoria della propria squadra "costituisca un atto diretto" rilevante ex art. 7 CGS: ancorché non esplicita nella sua formulazione, l'affermazione rivolta al Presidente della squadra avversaria riportata nella trascrizione della citata conversazione è condotta, da un lato, sul piano oggettivo finalizzata ad ottenere l'alterazione, dall'altro, è indirizzata verso chi, in astratto, è nella posizione di poterla realizzare. In altre parole, quella di V. si rivela una vera e propria proposta e dunque atto certamente diretto all'alterazione della regolarità della competizione." , considerato che tali tipologie di condotte "superino quella soglia di idoneità necessaria per l'integrazione dell'illecito che, giova ribadirlo, prescinde dal fatto che il tentativo di alterazione della competizione abbia avuto esito, atteso che esse rappresentano di per sé una minaccia per il bene giuridico tutelato dalla norma, ovvero il leale e regolare svolgimento delle competizioni".³⁰

In buona sostanza, l'offerta all'avversario di "concordare la partita", ancorché non raccolta dal destinatario, costituisce di per sé atto idoneo diretto ad alterare l'esito della gara, rilevante ex art. 30 del vigente C.G.S.

4. Cenni sulla disciplina dell'omessa denuncia

Diversa e distinta fattispecie è quella di cui al previgente art. 7, comma 7, C.G.S., testualmente riprodotto, salvo delle modifiche in punto di sanzioni minime edittali, nell'art. 30, comma 7 del codice in vigore, che prevede il c.d. obbligo di denuncia, in base al quale "I soggetti di cui all'art. 2 che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto in essere o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati dal presente articolo, hanno l'obbligo di informare, senza indugio, la Procura federale. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta per i soggetti di cui all'art. 2 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a un anno e dell'ammenda in misura non inferiore ad euro 30.000,00".

In sintesi, se alcuno dei soggetti di cui all'art. 2 del C.G.S. (previgente art.1 bis, commi 1 e 5, CGS) non pone in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, ma è a conoscenza ("in qualunque modo") che altri abbiano adottato o stiano per adottare comportamenti volti al predetto fine, ha l'obbligo di denunciare i fatti alla Procura federale e, in difetto, rimane soggetto alla suddetta sanzione, seppur non risponde dell'illecito sportivo a titolo principale.

³⁰ Tribunale Federale Nazionale F.I.G.C., Sez. disciplinare, decisione n. 93 del 27 Gennaio 2021 (illecito Viareggio-Triestina), in www.figc.it. Si legge nella motivazione che "Secondo il contenuto delle conversazioni trascritte, l'accordo illecito (i.e. "l'accredito") sarebbe intervenuto con il Presidente della Triestina al quale V. avrebbe rappresentato che la propria squadra si trovava in un "mare di guai" proponendo il pareggio ("la finiamo tutti e due"), finale che sarebbe poi dovuto essere trasferito all'allenatore della squadra avversaria".

L'ampiezza e l'imperatività dell'obbligo portano a ritenere che l'omessa denuncia sia un illecito di pericolo, cioè anticipi la tutela dell'ordinamento sportivo a qualunque condotta che non necessariamente danneggi l'interesse tutelato (nella specie la lealtà e correttezza delle competizioni sportive) ma semplicemente lo metta in pericolo. L'interesse a garantire la lealtà e correttezza delle competizioni è tale da sottoporre a sanzione chiunque fra i soggetti destinatari delle norme federali che in qualsiasi momento venga a conoscenza di un comportamento sleale, anche in fieri, e non lo riferisca agli Organi di giustizia sportiva, a prescindere dal fatto che detti Organi, per altre vie, ne siano venuti a conoscenza (essendo tale eventualità meramente accidentale).³¹

In tale prospettiva, la giurisprudenza federale ha sovente affermato che, ai fini dell'integrazione degli estremi della violazione di cui trattasi, è sufficiente "che i tesserati abbiano avuto rapporti con persone che anche solo "stiano per porre in essere" gli atti indicati al comma 1"³². La violazione di cui trattasi presuppone, comunque, "che un illecito sia stato consumato o sia in corso: cioè un illecito determinato o determinabile".³³

Resta implicito che altro presupposto imprescindibile è ovviamente l'effettiva conoscenza dell'illecito o del suo tentativo. Sotto tale profilo, è stato precisato che l'obbligo di denuncia trova causa non già "nella semplice percezione di un sospetto vago ed indeterminato sulla lealtà sportiva di un tesserato, occorrendo quanto meno il fumus di un comportamento ("atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica") riconducibile alla fattispecie di illecito sportivo (già consumato od ancora in itinere), è anche incontestabile che la ratio e la lettera della norma sono chiare nell'escludere che colui che sia venuto a conoscenza di un sospetto concreto e determinato possa delibarne preventivamente la verosimiglianza ed apprezzare la correlativa necessità di farne denuncia con la massima sollecitudine alle competenti autorità federali", , non valendo ad escluderlo la soggettiva convinzione che quel fatto non integri gli estremi dell'illecito sportivo, tale valutazione non competendo al soggetto, ma solo agli organi inquirenti e giudicanti.³⁴

Cosicché, integra la violazione in parola anche solo la probabile fondatezza di un comportamento riconducibile alla fattispecie dell'illecito sportivo, già consumato o in *itinere*.³⁵

Nello stesso solco interpretativo, secondo un risalente, ma ancora attuale, indirizzo della giurisprudenza federale, "la normativa regolamentare vigente non conosce cause oggettive di non punibilità, né codifica il principio del *nemo contra se tenetur*" e che "nel conflitto concreto ed attuale fra l'esigenza soggettiva o, per meglio dire, privata di evitare un danno ai propri interessi e quella federale di tutela del bene protetto dalla disposizione violata, deve giocoforza prevalere quest'ultima, con la conseguenza che l'omissione rimarrà sempre perseguibile,

³¹ Corte Federale di Appello F.I.G.C., SS.UU., decisione n. 0029 del 26.09.2022, in www.figc.it.

³² Corte di Appello Federale F.I.G.C., C.U. n. 10/C del 23 settembre 2004, in www.figc.it.

³³ Corte Federale di Appello F.I.G.C., C.U. n. 7/C del 9 settembre 2004, in www.figc.it.

³⁴ Corte Federale d'Appello F.I.G.C., SS.UU., decisione n. 16 del 23.09.2021, in www.figc.it; Commissione Disciplinare c/o LNP F.I.G.C., C.U. n. 198 del 9 giugno 1980, in *id.*

³⁵ Corte Federale d'Appello F.I.G.C., C.U. n. 75/TFN 2016/2017, conf., C.U. n. 8/CDN del 22 luglio 2013, in www.figc.it.

presentandosi, al più, con un indice di gravità meno accentuato”. Tale statuizione di diritto è stata emessa in occasione delle difese di alcune parti deferite per omessa denuncia, le quali si erano difese evidenziando una sorta di “stato di necessità” derivante dal contrasto fra il dovere di denunciare quanto a loro conoscenza e la consapevolezza di provocare con la denuncia un provvedimento disciplinare al sodalizio da loro rappresentato.³⁶ Il giudice Federale, nell’enunciare il richiamato principio, ha rilevato che, in punto di compatibilità della fattispecie di omessa denuncia con il principio del *nemo tenetur se detegere*, a quest’ultimo “va attribuita rilevanza processuale e non può essergli riconosciuta una tutela preminente rispetto agli interessi che le norme sanzionatorie sono, di volta in volta, dirette a salvaguardare.”. La diversa interpretazione prospettata dalla difesa dei soggetti deferiti, infatti, – secondo cui l’organo apicale delle società sportive non sarebbe tenuto a denunciare le condotte illecite di cui fosse venuto a conoscenza per evitare conseguenze disciplinari all’Ente di cui è personificazione – avrebbe il risultato di disapplicare la norma proprio nei confronti di colui che, per il ruolo svolto, dovrebbe essere il massimo garante della lealtà e correttezza dell’agire delle società sportive.³⁷

È, in ogni caso, necessario, anche laddove la notizia sia stata appresa *de relato*, che la stessa abbia ad oggetto un fatto preciso, determinato e circostanziato: colui che raccoglie una mera suggestione, non seguita dalla rappresentazione di un evento storicamente accaduto, non può essere tenuto a denunciare un illecito, che appunto, almeno nella sua prospettiva, non si è mai realizzato. In applicazione del principio di diritto enucleato, la giurisprudenza sportiva ha ritenuto che dalla mera percezione dell’anomalia della conversazione non possano essere desunti elementi sufficienti per affermare che vi fosse una piena consapevolezza della anti giuridicità di quanto prospettato.³⁸

5. Lo standard probatorio nel diritto sportivo

Corollario dell’autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto al sistema penale, stante la peculiarità e diversità degli interessi in gioco e, dunque, del sistema di tutele apprestato è la sensibile diversità dell’onere della prova richiesto per la configurazione dell’illecito sportivo, rispetto – sul piano generale – ai reati c.d. di attentato e – sul piano specifico – ai reati connessi ai medesimi comportamenti che rilevano sul piano disciplinare di settore.

Lo *standard* probatorio necessario per ritenere il soggetto incolpato responsabile di una violazione disciplinare sportiva, non si spinge sino alla certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. La sua definizione prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere

³⁶ Corte di Appello Federale F.I.G.C., n. 6/C del 28 agosto 1986, in www.figc.it.

³⁷ Recentemente il principio è stato richiamato nella decisione della Corte Federale d’Appello F.I.G.C., SS.UU., decisione n. 29 del 26.09.2022, in www.figc.it.

³⁸ Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I., decisione n. 45/2019; Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I. n. 71/2021, in www.coni.it; Corte Federale d’Appello F.I.G.C., SS.UU., decisione n. 50 del 24.12.2021, in www.figc.it.

comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. A tale principio vigente nell'ordinamento deve assegnarsi una portata generale; sicché deve ritenersi adeguato un grado inferiore di certezza, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito.³⁹

Resta fermo che l'illecito, come ogni altra azione umana contemplata da un precetto, per avere valenza sul piano regolamentare ed essere produttivo di effetti disciplinari, deve aver superato sia la fase dell'ideazione che quella così detta preparatoria e essersi tradotto in qualcosa di apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato.⁴⁰

In estrema sintesi, per irrogare una condanna di un illecito sportivo, è sufficiente un grado di prova superiore al generico livello probabilistico, non essendo necessaria, al contrario, né la certezza assoluta dell'ascrivibilità della condotta illecita, né il superamento del ragionevole dubbio: ciò in relazione alla finalità dell'ordinamento federale di garantire, attraverso una rapida e certa repressione delle condotte sportive, la regolarità delle gare e, per essa, i fondamentali valori giuridici settoriali della correttezza e lealtà delle competizioni.⁴¹

In *subiecta materia*, l'organo di vertice della giustizia calcistica italiana, ha statuito che "la prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale".⁴²

Così suggellando il giusto temperamento fra diritto di difesa dei soggetti destinatari del processo sportivo e la peculiarità dell'ordinamento d settore.

6. La libertà di declinazione dell'illecito sportivo

La vera differenza fra l'illecito sportivo rispetto agli altri illeciti disciplinari tipizzati dal legislatore federale si consuma tutta sulla (non) configurazione della condotta e, dunque, sull'onere della prova della condotta medesima.

39 Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Sez. II, decisione n. 38/2022, in *www.coni.it.*; Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, SS.UU., decisione n. 13/2016, in *id.*; Corte Federale di Appello F.I.G.C., SS.UU., decisione n. 49 del 28.11.2022, in *www.figc.it.*; Corte Federale di Appello F.I.G.C., SS.UU. n. 64 del 31.01.2022, in *id.*; Corte Federale di Appello F.I.G.C., Sez. I, n. 87/2021-2022, in *id.*; Corte Federale di Appello F.I.G.C., Sez. I, n. 81/2021-2022, in *id.*; Corte Federale di Appello F.I.G.C., Sez. I, n. 76/2021-2022, in *id.*; Corte Federale di Appello F.I.G.C., Sez. III, n. 68/2021-2022, in *id.*; Corte Federale di Appello F.I.G.C., SS.UU., n. 35/2021-2022 in *id.*; dettagliatamente, Corte Federale di Appello F.I.G.C., SS. UU., n. 105/2020-2021, in *id.*

⁴⁰ Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, SS.UU., decisine 6/2016 del 10.02.2016 (F.I.T./Bracciale a altri) in *www.coni.it.*, ove i soggetti deferiti per aver alterato l'esito dei propri incontri agonistici con la finalità di ottenere un illecito guadagno mediante scommesse, venivano condannati in primo grado alla radiazione dalla Federazione di appartenenza, oltre che a una pena pecuniaria e, a seguito di gravame, prosciolti dalla Corte Federale d'Appello, che aveva ritenuto non sufficienti gli elementi di prova acquisiti. Il Collegio di Garanzia, sulla scorta delle motivazioni richiamate, ha annullato con rinvio la pronuncia gravata.

⁴¹ TNAS, Signori/FIGC del 15/09/2011; *id.* Amodio/FIGC del 6/12/2011; *id.* Spadavecchia/FIGC del 2/01/2012. In tema di illecito amministrativo: Corte Federale di Appello, C.U. n. 30CFA del 25.10.2019 (caso Palermo), *cit.*

⁴² Corte di Giustizia Federale F.I.G.C., 19 agosto 2011, C.U. n. 47/CGF del 19 settembre 2011, in *www.figc.it.*

L'illecito amministrativo di cui all'art. 31 del C.G.S., ovvero le violazioni in materia gestionale ed economica, piuttosto che l'illecito disciplinare di cui all'art. 21 delle N.O.I.F., conseguente al fallimento di una società professionistica cui è seguita la revoca dell'affiliazione, nonché le dichiarazioni lesive di cui all'art. 23 C.G.S. e, parimenti, il divieto di scommesse, sono – tra gli altri – illeciti disciplinari caratterizzati da condotte tipizzate e, di conseguenza, richiedono, ai fini della correlata configurazione (e contestazione processuale), degli elementi probatori per così dire standardizzati.

Al contrario, l'illecito sportivo può essere, a livello fenomenologico, tutto e il contrario di tutto, perché ciò che ha declinato il legislatore federale è esclusivamente l'elemento causale della condotta disciplinarmente rilevante. Nulla di più. In altre parole, per provare un illecito sportivo, che sia tentato o consumato, è necessario provare un "atto diretto" all'alterazione di una competizione sportiva che non è – e non può essere – tipizzato dal legislatore *ax ante*.

Come ripetutamente statuito dai giudici sportivi, la fattispecie disciplinare dell'illecito sportivo è costruita in funzione dell'attitudine del comportamento del tesserato ad incidere sul possibile esito della gara, punendo "il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica". L'ipotesi considerata dalla norma non si riferisce, pertanto, ai soli casi in cui sussista una finalità patrimoniale, intesa come conseguimento di un vantaggio economico, o il proposito di arrecare un pregiudizio a determinati soggetti. L'illecito sportivo prescinde, infatti, da qualsiasi dolo specifico positivamente dal legislatore e riguarda, in senso ampio, tutti i casi in cui i comportamenti dell'agente, indipendentemente dalle sue finalità, sono oggettivamente (ma consapevolmente) capaci di realizzare una modifica degli esiti di una o più gare, o di intere competizioni. "La condotta sanzionata è descritta in termini ampi, in funzione di una tutela avanzata ed efficace contro gli attentati a quello che costituisce il cuore e il senso della competizione calcistica: la genuinità e regolarità delle singole gare e, a maggior ragione, del Torneo o Campionato in cui esse si collocano".⁴³

In altre parole, non occorre affatto la dimostrazione di accordi fraudolenti con i beneficiari dell'alterazione dei risultati. Se è forse vero che nella maggior parte dei casi la violazione si concretizza in un vero e proprio *pactum sceleris*, tentato o consumato, la finalità di determinare un particolare vantaggio o pregiudizio ad altri non costituisce affatto un elemento costitutivo della previsione contenuta nell'art. 30 dell'attuale C.G.S.

Detto principio si è arricchito di contenuti concreti in un caso paradigmatico nel palinsesto giurisprudenziale in materia, ove è stato contestato dalla pubblica accusa federale l'illecito sportivo nei confronti di un Presidente di un Comitato Regionale, perché, nella sua qualità, aveva posto in essere molteplici e reiterate condotte rivolte ad alterare il risultato di singole gare e, di riflesso, il medesimo esito dei relativi campionati, nella piena consapevolezza delle conseguenze del proprio operato⁴⁴. L'incolpato, in particolare, provvedeva a concretizzare un vero e proprio sistema illecito, incentrato sulla costante, deliberata violazione delle norme

⁴³ Corte Federale di Appello F.I.G.C., decisione n. 65-2017/2018, caso Pastore, in www.figc.it; Corte Federale di Appello F.I.G.C., SS.UU., decisione n. 19-2020/2021, illecito sportivo Priverno-Bitono, in *id*.

⁴⁴ Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare – F.I.G.C., C.U. n. 12/TFN del 27 settembre 2017, in www.figc.it.

federali, legittimando l'utilizzazione, nei vari campionati, di un numero elevatissimo di calciatori risultati privi di tesseramento e di certificazione di idoneità sanitaria.⁴⁵

Il Tribunale Federale di primo grado derubricò la contestazione per illecito sportivo in condotta gravemente antisportiva, reputando che il deferito avesse consapevolmente violato l'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. all'epoca vigente (oggi trasfuso nell'art. 4 del C.G.S.), in relazione al concorso consapevole dello stesso alle causazioni delle infrazioni perpetrate dalle Società, dai dirigenti e dai calciatori *“non risultando, allo stato degli atti – sufficientemente provata la più grave responsabilità contestata dalla Procura federale”*.⁴⁶

Tanto, sulla scorta della considerazione, secondo la quale *“non vi è alcuna prova e/o riscontro volto ad individuare la concreta alterazione dello svolgimento delle singole gare contestate in elenco (che si sono regolarmente svolte), né l'individuazione dei soggetti che hanno beneficiato di tale presunta volontaria alterazione, anche in ragione del fatto che in tali casi il codice di giustizia sportiva, all'art. 17⁴⁷, ha già previsto una specifica sanzione nel caso, appunto, di comportamenti idonei ad influire sul regolare svolgimento della gara e sembra che, comunque si sia proceduto a deferire i calciatori e le società coinvolte per effetto dell'irregolare utilizzo di calciatori non tesserati”*.

Proposto gravame dalla Procura Federale, la Corte Federale di Appello ribaltò il *decisum* dei primi giudici, accogliendo la qualificazione giuridica offerta dalla pubblica accusa in termini di illecito sportivo, sulla scorta del fatto che era stato documentato quali fossero state le numerosissime gare il cui risultato era stato alterato. *“Si tratta delle documentate ipotesi in cui la squadra che ha ottenuto la vittoria o il pareggio (ossia, un esito utile) risulta avere schierato giocatori non tesserati. Questo basta per ritenere pienamente dimostrata la sussistenza del contestato illecito sportivo, in tutta la sua estensione. Come correttamente evidenziato dalla Procura, la consapevolezza delle conseguenze derivanti dalle ripetute violazioni in materia di tesseramento dei giocatori costituisce un'ulteriore dimostrazione della sussistenza dell'illecito sportivo contestato, nelle sue componenti oggettiva e soggettiva”*.⁴⁸

⁴⁵ L'atto di deferimento, corredato da un'ampia documentazione istruttoria, poneva in rilievo i dati statistici dai quali si evinceva che, nell'ambito del Comitato Regionale Campania e per la stagione sportiva 2014 – 2015, era emerso quanto segue: - calciatori raggiunti da sanzioni e che non risultavano tesserati, n. 828; - società sportive coinvolte, n. 357; - gare “irregolari”, per la partecipazione di calciatori in posizione irregolare, n. 1272.

⁴⁶ sulla possibilità di riqualificare i fatti contestati dalla Procura Federale vedasi, per tutte, Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare – F.I.G.C., C. U. n. 17 del 20 agosto 2015, in www.figc.it.

⁴⁷ Il riferimento è all'art. 17 del previgente C.G.S., entrato in vigore con C.U. 36/A del 1° agosto 2014 fino al 10 giugno 2019, quando è stato sostituito dall'attuale Codice, che ai primi due commi prevedeva *“1. La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1. Non si applica la punizione sportiva della perdita della gara qualora si verificano fatti o situazioni, imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di giuoco o sostenitori della società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società. La società ritenuta responsabile è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara. Se il fatto o la situazione è di particolare tenuità, può essere irrogata, in luogo di tale sanzione, una delle sanzioni di cui alle lettere b), c), d), e), f) dell'art. 18, comma 1. Se il fatto o la situazione è di particolare gravità si applica inoltre una delle sanzioni di cui alle lettere d), e), f) dell'art. 18, comma 1. 2. La punizione sportiva della perdita della gara può essere inflitta alle due società interessate quando la responsabilità dei fatti di cui al comma 1 risulti di entrambe.”*. Attualmente la norma è stata trasposta all'art. 10 del C.G.S.

⁴⁸ Corte Federale di Appello F.I.G.C., SS.UU., C.U. n. 65 del 6 dicembre 2017, *cit.*

Dunque, nessuna finalità patrimoniale, nessun proposito di arrecare un pregiudizio diretto ad una determinata squadra piuttosto che ad un'altra. Nessun *pactum sceleris* con un determinato contraddittore, ma solo il "fatto", consapevole, della alterazione di uno o più competizioni agonistiche.

Interessante sul punto richiamare la decisione della Corte Federale di Appello relativa all'illecito Priverno-Bitonto⁴⁹ la quale, pur avendo ad oggetto un illecito consumato ed emerso attraverso le confessioni degli autori dello stesso, su un segmento della complessa vicenda ha applicato il principio appena richiamato.

In particolare, di fronte alla circostanza, emersa nel corso del giudizio, relativa al fatto che uno dei sodali della *combine* che aveva partecipato alla fase ideativa ma non aveva direttamente partecipato alla spartizione della somma (accertata in giudizio dell'importo di diecimila euro) destinata ai calciatori di una delle squadre in campo, la Corte ha statuito che l'assenza di tale segmento dell'illecito "non impedisce affatto la configurazione dell'illecito, che sussiste indipendentemente dal vantaggio patrimoniale conseguibile dagli autori della violazione. Infatti, l'ipotesi considerata dalla norma non si riferisce ai soli casi in cui sussista una finalità patrimoniale, intesa come conseguimento di un vantaggio economico, o il proposito di arrecare un pregiudizio a determinati soggetti (...)". L'ipotesi considerata dalla norma non si riferisce, pertanto, ai soli casi in cui sussista una finalità patrimoniale, intesa come conseguimento di un vantaggio economico, o il proposito di arrecare un pregiudizio a determinati soggetti. L'illecito sportivo prescinde, infatti, da qualsiasi dolo specifico e riguarda, in senso ampio, tutti i casi in cui i comportamenti dell'agente, indipendentemente dalle sue finalità, sono oggettivamente (ma consapevolmente) capaci di realizzare una modifica degli esiti di una o più gare, o di intere competizioni. La condotta sanzionata è descritta in termini ampi, in funzione di una tutela avanzata ed efficace contro gli attentati a quello che costituisce il cuore e il senso della competizione calcistica: la genuinità e regolarità delle singole gare e, a maggior ragione, del Torneo o Campionato in cui esse si collocano".

Ed ecco che l'illecito sportivo, come delineato dal "vecchio" e dal "nuovo" CGS, consiste in una condotta causalmente orientata, dal momento che la sua integrazione non dipende dal compimento di azioni puntualmente descritte dalla norma, la quale si limita a tipizzare il mero profilo causale della condotta stessa. Rileva, in altre parole, nell'ipotesi semplice, la mera condotta finalizzata alla realizzazione dell'evento *contra jus* e, nella forma aggravata, la causazione di detto evento; ciò a prescindere dalle modalità con le quali l'evento stesso sia stato perseguito o conseguito.

Soccorre, all'uopo, un altro un altro esempio emblematico della libera declinazione dell'illecito sportivo.⁵⁰

Si tratta, in particolare, di una vicenda ove la Procura Federale aveva contestato l'illecito sportivo all'allenatore ed ai calciatori in campo di una squadra dilettantistica, che perse volontariamente la gara non per ottenere un vantaggio in classifica, ma per determinare l'abbinamento dell'una e dell'altra nella successiva fase dei *playout*.

⁴⁹ Corte Federale di Appello F.I.G.C., SS.UU., decisione n. 19/2020-2021 del 21 settembre 2020, caso Bitonto-Priverno, in www.figc.it.

⁵⁰ Corte Federale di Appello F.I.G.C., SS.UU., decisione n. 51 del 17 febbraio 2020, caso San Lorenzo-Bagnoregio - C.R. Lazio, in www.figc.it.

Il primo giudice derubricò l'accusa in comportamento antisportivo ex art. 4 del C.G.S., per grave violazione dei principi di lealtà sportiva, sul presupposto che nelle condotte contestate ai calciatori in campo ed all'allenatore di una delle due squadre, mancavano degli "elementi costitutivi dell'illecito", quali: il carattere occulto di tale condotta, la necessaria provenienza *ab extrinseco* degli atti volti a convincere o determinare i giocatori e/o l'allenatore a tenere il comportamento costituente illecito, la finalità di favorire l'avversario.

Ebbene, come lucidamente rilevato dalle Sezioni Unite della Corte Federale di Appello FIGC, che ha ribaltato la decisione accogliendo totalmente l'accusa per illecito sportivo, il giudice di primo grado ha erroneamente "arricchito" la fattispecie disciplinare di elementi costitutivi che, invero, rappresentano mere ed eventuali modalità della condotta. Ha chiarito, all'uopo, il Collegio del gravame che "il materiale probatorio rinvenibile nel referto arbitrale, quanto quello scaturente dalla attività di indagine svolta a suo tempo dalla Procura, è giunto motivatamente alla conclusione in base alla quale la San Lorenzo "volle" perdere la gara che stava disputando contro la Bagnoregio; ciò sulla base di alcuni dati di fatto ritenuti accertati e precisamente: a) la condotta dell'allenatore Broccatelli che, benché squalificato in relazione alla partita in corso, ad un certo punto, si portò nei pressi della rete di recinzione e, avuta consapevolezza del risultato di una gara svoltasi tra altre squadre, incitava i suoi ad una condotta di gara autolesionistica; b) il comportamento della squadra San Lorenzo che, negli ultimi minuti del secondo tempo, benché in svantaggio per 2 a 1, si dedicò a praticare la c.d. "melina", vale a dire, come è noto, quella tattica di gioco dilatoria che si pone in essere quando si vuole semplicemente conservare il risultato acquisito; c) un ingiustificato retropassaggio effettuato da un giocatore della San Lorenzo, che offrì alla squadra avversaria una occasione per realizzare un ulteriore goal (occasione che i giocatori della Bagnoregio, resisi conto della condotta "suicida" dei loro competitori, non vollero cogliere); d) un'autorete, realizzata al minuto 44 del secondo tempo, da Grassini e accompagnata dal commento che rendeva evidente l'intenzione di "farla finita"."

Esempio concreto di libertà di forme dell'illecito sportivo, sia nel segmento fattuale, sia nella finalizzazione causale dello stesso.

Se è pur vero, infatti, che il risultato "combinato" non avrebbe mutato la posizione delle due squadre nella classifica finale, è altrettanto vero che esso avrebbe determinato l'abbinamento dell'una e dell'altra nella successiva fase dei *playout*.

Di qui un vantaggio "agonistico" conseguito fraudolentemente, senza alcuna contropartita nella classifica, nè utilità in denaro.

Sono, all'evidenza, le singole fattispecie concrete ad arricchire e definire *de iure condendo* il contenuto della "combine" disciplinarmente rilevante.

Ancora. In vigenza dei protocolli sanitari emanati dalla F.I.G.C. durante il periodo della pandemia da Covid 19, è stata accertata la responsabilità dei Dirigenti di una squadra che militava nel campionato di calcio a cinque Serie A2, per avere trasmesso agli Organi deputati cinque referti alterati attestanti fittiziamente la positività al Covid 19 di altrettanti giocatori della società, così ottenendo il rinvio della gara, sul presupposto che "per effetto della produzione di quella documentazione falsa, il risultato immediato che gli autori della condotta avevano di mira, vale a dire il rinvio della gara, è stato ottenuto. Se si ha riguardo alla fattispecie, è bene evidente che la condotta consiste nel compimento di atti idonei ad alterare lo svolgimento di una gara; è indubbio che la produzione di falsi referti che, in forza della normativa corrente al

momento del fatto, davano conto di una patologia che impediva in termini assoluti ai giocatori di scendere in campo e, visto il numero complessivo dei positivi, imponeva il rinvio della competizione, costituisca atto idoneo ad alterare lo svolgimento di una gara. Alterazione dello svolgimento di una gara non è semplicemente l'alterazione del risultato (condotta diversa e già specificamente prevista dalla norma) o delle condizioni in cui la gara è disputata ma anche, e a maggior ragione, l'indebito rinvio della stessa, poiché è noto che il mutamento delle circostanze di tempo in cui una partita è giocata non sono indifferenti rispetto al risultato, in ragione di molteplici fattori fra i quali possono essere citati la presenza e la forma fisica dei calciatori. Se così è, il fine avuto di mira dall'agente, ai fini della configurabilità della fattispecie, è semplicemente quello di alterare lo svolgimento della gara, nel caso di specie ottenendone il rinvio, senza che abbiano alcun rilievo le ulteriori motivazioni sottostanti alla condotta.⁵¹

In questo scenario, il vero spartiacque, poiché ad oggi irripetuto ed irripetibile, è rappresentato dal c.d. maxi-procedimento disciplinare instaurato nel 2006 e denominato "Calciopoli".

Prima e dopo Calciopoli, l'illecito sportivo è normalmente declinato attraverso meccanismi di alterazione della partita in campo da parte dei calciatori presenti sul rettangolo di gioco, per finalità correlate a conseguire un vantaggio nella classifica finale e quasi sempre accompagnato da guadagni illeciti realizzati con dazioni di denaro o attraverso scommesse dall'esito sicuro.

Ebbene, Calciopoli ha interrotto il crinale lungo il quale si è sviluppata la storia dell'illecito sportivo, poiché è stato l'esempio più eclatante dell'illecito che ha fatto conseguire un vantaggio in classifica (peraltro continuativo e per così dire sistematico, nel corso di un intero campionato a vantaggio di una nota società di Serie A) senza l'alterazione dello svolgimento o del risultato di una singola gara e dove i calciatori non hanno avuto alcun ruolo sul rettangolo di gioco.

E che, a parere di chi scrive, nessun legislatore avrebbe potuto declinare *ex ante*.

Nella vicenda Calciopoli, i Giudici sportivi, di primo e secondo grado⁵², con indiscutibile eleganza stilistica, hanno evidenziato, sotto il profilo metodologico che, la fattispecie di illecito sportivo (di cui all'art. 6 del C.G.S. dell'epoca) che si consuma attraverso il compimento di atti diretti ad assicurare, a chiunque, un vantaggio in classifica, "può prescindere dall'alterazione dello svolgimento o dal risultato di una gara, sotto il profilo che la classifica nel suo complesso può essere influenzata da condizionamenti che, comunque, finiscano, indipendentemente dall'esito di singole gare, per determinare il prevalere di una squadra rispetto alle altre."

In concreto, i giudici federali hanno ritenuto che tale effetto di condizionamento del campionato 2004/2005 sia stato, dagli incolpati, raggiunto grazie all'alterazione del regolare funzionamento del settore arbitrale ed alla lesione dei principi di alterità, terzietà, imparzialità ed indipendenza tipici di tale funzione, a vantaggio della Juventus, "*così risolvendosi in un'attività diretta a portare alla società un vantaggio in classifica*".

Rilevando, altresì, sul punto che "se di certo, la posizione in classifica di ciascuna squadra è la risultante aritmetica della somma dei punti conseguiti sul campo, è anche vero che la classifica nel suo complesso può essere influenzata da condizionamenti, che, a prescindere dal risultato delle singole gare, tuttavia finiscono per determinare il prevalere di una squadra rispetto alle altre".

⁵¹ Tribunale Federale Nazionale F.I.G.C., decisione n.153/TFN-SD 2020-2021 dell'8 giugno 2021, in www.figc.it.

⁵² Corte di Appello Federale F.I.G.C., C.U. 1 del 14 luglio 2006; Corte Federale F.I.G.C., C.U. 2 del 4 agosto 2006, in www.figc.it.

Sotto il profilo giuridico, poi, le pronunce in parola hanno statuito che “nella ricostruzione dell’illecito sportivo occorre guardare alla natura dell’atto e, nel contesto di questa indagine, è necessario giudicare della relazione di efficacia causale del mezzo in concreto prescelto rispetto al compimento dell’atto”.

Nessun accordo dei protagonisti direttamente coinvolti in campo. Nessun beneficio economico pattuito. Nessuna scommessa dal risultato sicuro. Bensì un sistema di orientamento del meccanismo delle designazioni arbitrali e delle valutazioni degli stessi in campo, che ha avuto come risultato – consumato – il favorire una squadra all’interno del Campionato di competenza, così alterando il regolare svolgimento dello stesso.

Altro aspetto che fa assurgere “Calciopoli” quale spartiacque nella storia del diritto sportivo è l’aver affrontato per la prima volta la questione giuridica dell’associazione finalizzata alla commissione di illeciti.

I Collegi giudicanti di primo e secondo grado, infatti, hanno rilevato in punto di premessa che la vicenda sottoposta al loro esame “non riguarda un “sistema” ma una serie di reticoli autonomamente attuati dalle varie società incolpate, sia pur all’interno di un’atmosfera inquinata che incombeva sul campionato di serie A 2004 – 2005 (pagg. 74 e 75). Quest’impostazione, perfettamente rispondente all’articolata e coerente struttura dell’atto di accusa, appare un necessario corollario della mancata previsione nell’ordinamento federale di una fattispecie di illecito associativo, modellata sull’esempio del diritto comune” ed hanno, di conseguenza – giocoforza – scelto “il metodo di analisi” rispondente alla normativa federale, procedendo con riguardo alle singole posizioni, pur valutando che “quest’esame per posizioni non impedisce che l’operato di specifici incolpati acquisti efficienza in più vicende, apparentemente slegate, ma tra loro, avvinte proprio dalla partecipazione dei medesimi soggetti alle vicende stesse”.

Fatte queste premesse, hanno sollecitato il legislatore federale ad intervenire, rimarcando “la mancata previsione di illeciti di natura Associativa sportiva, rispetto alle quali oggi il diritto sportivo non appare sempre pronto, per difetto di puntuali disposizioni, ad intervenire con la dovuta effettività.”

Sollecitazione tempestivamente raccolta dal legislatore federale, che ha introdotto, con la riforma del C.G.S. del 2007, l’art. 9, rubricato “Associazione finalizzata alla commissione di illeciti” (oggi trasfuso nell’art. 17 del vigente C.G.S., che prevedeva (e prevede) che “1. Quando tre o più soggetti tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali si associano allo scopo di commettere illeciti si applicano, per ciò solo, le sanzioni di cui alle lettere f) e h) dell’art. 19, comma 1. 2. La sanzione è aggravata nei confronti di coloro che promuovono, costituiscono o gestiscono l’associazione, nonché per i dirigenti federali e gli associati all’AIA”.

7. L’associazione finalizzata alla commissione di illeciti

Nel *post* Calciopoli, lo scenario giurisprudenziale è costellato da processi sportivi ove è stata accertata l’esistenza di una associazione finalizzata alla commissione di illeciti, che hanno avuto un’eco mediatico rilevante, sia per la gravità delle vicende, sia perchè connessi a procedimenti penali molto articolati.

Meritano menzione i maxi-procedimenti instaurati a seguito delle indagini penali di Cremona e Catanzaro.

Nel 2011 si è celebrato dinanzi ai giudici sportivi il maxi procedimento instaurato a seguito delle indagini della P.R. Cremona⁵³, sviluppatosi in tre fasi e per circa due anni, che hanno determinato altrettanti procedimenti disciplinari dinanzi alla Giustizia Sportiva, che aveva fatto emergere un sistema per delinquere dalle dimensioni sovranazionali, finalizzato alla truffa e alla frode sportiva.

Fu la prima volta in cui la Pubblica accusa del calcio procedette alla contestazione del reato associativo, stante il fenomeno molto ramificato dell'alterazione degli esiti di competizioni calcistiche appartenenti a campionati ufficiali che consentiva, grazie ad un'opera di corruzione di giocatori, ingenti guadagni illeciti agli organizzatori delle scommesse, agli intermediari, agli scommettitori ad essi legati, ai giocatori e ad altri soggetti interessati alle gare ed appartenenti alla malavita organizzata.

Dagli elementi di valutazione acquisiti nel corso delle indagini della giustizia ordinaria e di quelle della giustizia sportiva, infatti, era emerso che le condotte poste in essere dai tesserati erano finalizzate all'alterazione del risultato delle gare con l'obiettivo di vantaggi di classifica o di benefici economici derivanti dalle relative scommesse dall'esito assicurato. A volte, anzi, le due finalità erano perseguite congiuntamente.

L'intercettazione delle conversazioni telefoniche tra i vari protagonisti della vicenda, tesserati e non aveva consentito agli inquirenti di ricostruire l'esistenza di una capillare e stabile rete di contatti, intrattenuti, fra gli altri, da calciatori, dirigenti sportivi ed altri soggetti, tanto appartenenti all'ordinamento federale o comunque vicine all'ambiente sportivo, quanto estranee allo stesso, interessate alle scommesse sulle partite di calcio. La frequenza ed il contenuto di tali rapporti, come emerso dall'esame delle risultanze investigative, rappresentano elementi, di per sé stessi, di notevole rilievo nella valutazione delle circostanze di valenza disciplinare, ai fini della configurazione di un'associazione sussumibile nella previsione della norma di cui all'art. 9 del Codice di giustizia sportiva.

Occorre, ovviamente, tenere a mente che in sede di giustizia sportiva vengono in considerazione soltanto le condotte dei soggetti che sono sottoposti alla giurisdizione federale, secondo le regole proprie del CGS e, dunque, anche i soggetti che, seppur non formalmente tesserati, svolgono una attività rilevante per l'ordinamento federale, ai sensi dell'attuale art. 2, comma 2 del C.G.C.⁵⁴

Nel contempo, tuttavia, si deve considerare che la fattispecie associativa è reato a concorso necessario in cui, per poter valutare adeguatamente il contributo di ciascun tesserato nel contesto, spesso non è possibile prescindere dalla valutazione del comportamento dei soggetti non appartenenti all'ordinamento sportivo. In tal ottica, per dimostrare l'effettiva esistenza di una associazione finalizzata alla commissione di una pluralità di condotte criminose che rivestano rilievo anche nell'ambito disciplinare-sportivo occorre avere riguardo a numerosi elementi, quali: il tempo da cui opera il sodalizio; la stabilità dell'assetto dell'organizzazione;

⁵³ Corte di Giustizia Federale F.I.G.C., C.U. 48/CGF 2011-2012 del 27 settembre 2011 (calcioscommesse Cremona, a seguito delle indagini penali della P.R. di Cremona, denominate "last bet"), *cit.*

⁵⁴ Corte Federale d'Appello F.I.G.C., SS.UU., decisione n. 16 del 23 settembre 2021, *cit.*

la frequenza e la reiterazione dei contatti e delle telefonate; il carattere allusivamente criptico del linguaggio usato nel corso delle conversazioni; i rapporti di conoscenza, specie se consolidata, tra gli interlocutori; l'affidamento insorto tra gli "associati" sulle informazioni attese o ricevute; l'idoneità o non equivocità dei mezzi diretti allo scopo alterativo delle gare; la ramificazione degli interessi dei sodali nell'ambiente delle scommesse; la consapevole ripartizione dei compiti tra gli stessi.

Le condotte sopra indicate sono di solito tenute, per quanto rileva ai fini della violazione dell'art. 9 CGS, da tesserati in grado di poter contare su una serie ramificata di contatti in ambienti legati alle scommesse e di rapporti con una o più società di calcio e consistono in un'attività conoscitiva volta a scoprire l'esistenza di accordi illeciti tesi ad alterare lo svolgimento o lo stesso risultato delle gare, nella prospettiva di permettere scommesse sulle gare medesime ovvero di compiere quelle ulteriori attività espressamente vietata dall'art. 6 CGS.

Insomma, la fattispecie di cui all'art. 9 CGS può ritenersi integrata, laddove il materiale probatorio consenta di ritenere dimostrata l'esistenza di una vera e propria "organizzazione costituita da tesserati e altri soggetti preordinata ad alterare lo svolgimento e il risultato di competizioni sportive, al fine sia di effettuare scommesse dall'esito predeterminato e di ottenere illeciti guadagni, sia di assicurare un vantaggio ad alcune squadre".⁵⁵

Occorre, a tal proposito, evidenziare che "né la lettera, né lo spirito della disposizione di cui all'art. 9 CGS predica la necessità che tra ciascuno degli associati debbano intercorrere rapporti diretti e che il vincolo nascente dal sodalizio debba stringere ognuno dei partecipanti con tutti gli altri. Diversa si rivela, all'evidenza, la figura di recente coniata nei suoi profili costitutivi soggettivi, giacché la radice della fattispecie illecita giace nella convergenza di più energie individuali verso un comune scopo illecito, conseguibile attraverso apporti personali variamente combinati tra loro e certo non postulanti la simultanea partecipazione di ciascuno degli associati ad ogni dispiegamento di condotte. Ciò che al legislatore federale premeva era, piuttosto, l'individuazione di un modello sinergico di violazione di norme, integrato attraverso singoli contributi di persone che, indipendentemente dalla diretta e reciproca conoscenza tra ciascuna di esse, con le altre condividevano il risultato vantaggioso consistente nel prodotto dell'attività associativa, capace di soddisfare pro quota gli interessi individuali. La comunanza di scopi e la solidità ed articolazione dell'assetto costituiscono, nel disegno della normativa federale, gli elementi costitutivi della figura di cui si tratta".⁵⁶

In altri termini, si tratta di un reato a consumazione anticipata, per la cui esistenza è necessaria la semplice condotta e non la realizzazione dell'evento: è, dunque, "sufficiente che l'offerta o la promessa corruttiva vengano portate a conoscenza dei partecipanti. Non è invece richiesto né che l'offerta venga accettata o la promessa accolta, né tantomeno che il risultato della competizione sia in alcun modo alterato: ciò che rileva unicamente è che vi sia stato il pericolo di ledere il bene giuridico tutelato".

⁵⁵ Commissione Disciplinare Nazionale F.I.G.C., C.U. n. 13/CDN del 9 agosto 2011, in www.figc.it.

⁵⁶ Corte di Giustizia Federale F.I.G.C., 19 agosto 2011, C.U. n. 43/CGF del 19 settembre 2011, in www.figc.it.

Nel 2015, poi, si è celebrato il maxi procedimento (caratterizzato da tre filoni di inchiesta federale e da altrettanti procedimenti disciplinari), instaurato a seguito delle indagini svolte dalla P.R. di Catanzaro⁵⁷, che aveva individuato una organizzazione alquanto articolata e ramificata, essenzialmente finalizzata a condizionare i risultati di partite di calcio dei campionati organizzati dalle leghe professionistiche e dilettantistiche, per conseguire indebiti vantaggi economici e illeciti profitti anche tramite scommesse da effettuarsi sulle partite di calcio “combinare”.

In questa fattispecie, come accertato in primo e secondo grado e confermato dal Collegio di Garanzia a SS.UU., si sono realizzate, per alcune gare oggetto di contestazione, tutte e tre le ipotesi contemplate nell’art. 30 del C.G.S., attraverso il contributo dei singoli appartenenti all’associazione: le gare, infatti, sono state oggetto di alterazione, sia avuto riguardo allo svolgimento, sia al risultato finale, sia al vantaggio conseguito in termini di classifica⁵⁸.

8. Illecito sportivo e condotta gravemente sleale e antisportiva: ipotesi di derubricazione dell’illecito sportivo in violazione dell’art. 4 del c.g.s.

Costituisce principio generale, secondo il brocardo *iura novit curia*, il potere del giudice di riqualificare il fatto giuridico e, quindi, sussumere il fatto all’interno di una fattispecie giuridica differente da quella descritta dalle parti o dalla procura nell’atto di deferimento. La riqualificazione giuridica del fatto costituisce un potere intrinsecamente devoluto alla giurisdizione, con la condizione che la difesa non subisca un reale pregiudizio e possa interloquire in ordine alla stessa.⁵⁹

Il Giudice federale, dunque, può riqualificare le domande, alla luce dei contenuti del Codice di giustizia sportiva. Ciò anche in relazione alla circostanza che la normativa endofederale riconosce agli Organi di Giustizia Sportiva sia la discrezionalità nel decidere se procedere o meno all’acquisizione degli accertamenti richiesti dalle parti, sia i più ampi poteri di indagine e di accertamento in relazione al fatto.⁶⁰

Con riferimento alla contestazione di illecito sportivo e proprio alla luce delle caratteristiche della condotta a forma libera della fattispecie medesima, spesso il Giudice sportivo ha proceduto alla derubricazione della contestazione di cui all’attuale art. 30 del C.G.S., riqualificando la condotta in termini di grave violazione del principio di lealtà e correttezza sportiva, di cui all’attuale art. 4 del C.G.S.

⁵⁷ Corte Federale di Appello F.I.G.C., SS.UU., C.U. 19/CFA 2015-2016 dell’8 settembre 2015 (procedimento instaurato sulla base delle indagini penali effettuate dalla P.R. di Catanzaro, denominate *dirty soccer*), in www.figc.it.

⁵⁸ Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I., decisione 4/2016 del 27.10.2015 (FIGC/Teramo, Savona più altri), in www.coni.it.

⁵⁹ Corte Federale di Appello F.I.G.C., SS. UU., decisione n.12/2021-2022, in www.figc.it; Corte Federale di Appello F.I.G.C., Sez. IV, decisione n. 20/2021-2022, in *id.*; Corte Federale di Appello F.I.G.C., SS.UU., decisione n. 21/2021-2022, in *id.*. Da ultimo: Corte Federale di Appello F.I.G.C., SS. UU., decisione n. 63/2023 del 30 gennaio 2023, in *id.*

⁶⁰ Corte Federale di Appello F.I.G.C., SS. UU., decisione n. 105/2020-2021, in www.figc.it.; Corte Federale di Appello F.I.G.C., Sez. I, decisione n. n. 90/2021-2022, in *id.*

Tanto sulla scorta di una impostazione metodologica, ineccepibilmente delineata dalla giurisprudenza federale, che prende le mosse da una premessa chiara: il confine tra illecito sportivo e comportamento sleale e antisportivo non è affatto incerto, poiché ciò che caratterizza e distingue l'illecito sportivo dalle condotte sussumibili nell'art. 4 del C.G.S. è la natura dell'elemento psicologico, caratterizzato nel primo caso (illecito sportivo), da un evidente dolo specifico (in quanto l'agente deve avere operato al precipuo scopo di alterare lo svolgimento e/o il risultato della gara o modificare arbitrariamente la classifica), mentre nel secondo caso, si tratta di generici comportamenti violativi dei doveri di lealtà, correttezza e probità, che ben possono essere tenuti senza alcun ulteriore, specifico fine o comunque ad un fine (illecito) diverso dall'alterazione della gara o del campionato di riferimento. Si tratta, insomma, di un rapporto di genere (comportamento antisportivo) a specie (illecito sportivo).⁶¹

Come già evidenziato nel capitolo 2, la disposizione di cui all'art. 4 del C.G.S. sancisce un generico obbligo di "lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto, comunque, riferibile all'attività sportiva", così lasciando intendere che l'infrazione al criterio generale di condotta in ambito sportivo può assumere configurazioni libere, cioè non predeterminabili in ragione della loro forma e delle loro manifestazioni, ma qualificabili in funzione della lesione del bene giuridico protetto dalla norma⁶².

La norma in parola, infatti, redatta secondo la tecnica della normazione sintetica, fa sì che una medesima condotta può certamente assumere una "doppia" rilevanza disciplinare, quando considerata una prima volta atomisticamente ed in sé, nella prospettiva che essa esprima il disvalore deontologico di cui all'attuale art. 4 (previgente art. 1) del C.G.S. e riguardata cumulativamente ad altre condotte, nell'ottica finalistica che essa abbia realizzato l'attività rivolta all'alterazione di gare, disciplinata, come illecito sportivo, dall'attuale art. 30 (previgente art. 6) dello stesso codice.

E sul punto, ancora attuale perché confermato pacificamente dalla giurisprudenza federale è il principio statuito nel procedimento "Calciopoli", secondo cui "nessun diaframma è ragionevole interporre ad una doppia valutazione di rilevanza di una medesima condotta, sussumendola nei binari del generale disvalore deontologico e, in ottica diversa, concependola come ineliminabile tassello strumentale nella realizzazione dell'illecito ex art. 6, senza che ciò si traduca in una (inammissibile) somma algebrica di singole condotte qualificate come antidoverose ex art. 1 e senza che l'operazione valutativa, di cui si dice, determini l'assorbimento di tali condotte nel paradigma dell'illecito sportivo con (insussistente) perdita della loro originaria natura e rilevanza. Deve, infatti, escludersi, alla stregua della struttura delle due norme e dei differenti beni giuridici protetti, che vi sia un rapporto di necessaria inerenza delle condotte genericamente antidoverose alla figura dell'illecito o che esse se ne possano considerare elemento costitutivo: si tratta di un occasionale, di volta in volta da verificare,

⁶¹ Corte Federale di Appello F.I.G.C., SS. UU., decisione n. 51/2019-2020, caso San Lorenzo-Bagnoregio - C.R. Lazio, *cit.*

⁶² Corte Federale d'Appello F.I.G.C., Sez. I, decisione n. 70/2022 PFI/Calcio Termoli, *cit.*

apporto causale alla realizzazione dell'illecito sportivo fornito da una condotta, comunque, espressiva di una trasgressione all'ordinamento sportivo.

Il giudizio che compete, quindi, a questa Corte, una volta risolta, in senso confermativo della decisione impugnata, la questione di principio, è quello circa la sufficienza del materiale probatorio per affermare, da un canto, la sussistenza delle condotte contestate ed a stabilirne, d'altro canto, l'idoneità a convertirsi in mezzi utili al compimento degli atti previsti dall'art. 6, comma 1, C.G.S.”.⁶³

Da tali premesse, ne deriva che, laddove non sia possibile riconoscere la sussistenza degli elementi propri di uno specifico illecito, anche ove quest'ultimo sia stato contestato, conserva efficacia di disposizione di chiusura di carattere generale la cui applicazione non è esclusa necessariamente dalla presenza di una disposizione speciale del C.G.S., ove di quest'ultima non venga riconosciuta l'applicabilità ma sussistano i presupposti per riconoscere comunque la violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità.⁶⁴

È stato, in alcune occasioni, rilevato dagli organi giudicanti, di fronte a contestazioni disciplinari per illecito sportivo, che gli elementi probatorio acquisiti al procedimento disciplinare, alla base della contestazione di cui all'attuale art. 30 del C.G.C. non siano sufficienti al fine di raggiungere quegli indizi precisi, gravi, concordanti circa il tentativo di illecito. Tali riflessioni hanno, talvolta, indotto il Collegio a ricondurre i comportamenti in esame a condotte assolutamente improvvise e inopportune, certamente violative dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui al comma 1 dell'art. 4 del CGS-FIGC, “non potendosi ritenere in assoluto corretto il comportamento dei Dirigenti di una Società che, prima della gara, contattano la compagine avversaria per motivi non meglio precisati e, a dir poco, equivoci”.⁶⁵

Nello stesso senso, le condotte contestate ai sensi e per gli effetti dell'attuale art. 30 del C.G.S., sono state derubricate in violazione dell'art. 4 del vigente C.G.S., sulla scorta della considerazione che “è vero che l'illecito disciplinare sanzionato dall'art. 7, comma 1, C.G.S., si perfeziona anche con il semplice tentativo, e quindi con il compimento di atti idonei, diretti in modo inequivoco alla realizzazione dell'evento vietato (alterazione del risultato di una gara), a prescindere dall'effettiva realizzazione dello stesso, [ma, nel contempo] non può non osservarsi come nella fattispecie sia del tutto assente il requisito dell'idoneità della condotta al raggiungimento dell'evento, atteso che quella posta in essere dall'appellante non può certo dirsi diretta in modo inequivoco alla commissione di un illecito sportivo, e quindi non può perfezionare la figura del tentativo. Il fatto che gli interlocutori del abbiano prontamente interrotto il colloquio, prima che lo stesso potesse anche solo velatamente manifestare la proposta di combine del risultato della futura gara, porta necessariamente a qualificare la condotta dell'appellante quale “attività preparatoria” all'eventuale commissione dell'illecito, senza che tuttavia la stessa sia poi sfociata in un vero e proprio tentativo, non potendosi dire

⁶³ Corte Federale F.I.G.C., C.U. 2 del 4 agosto 2006, *cit.*

⁶⁴ Corte Federale d'Appello F.I.G.C., Sez. I, decisione n. 70/2022 PFI/Calcio Termini, *cit.*

⁶⁵ Tribunale Federale Nazionale F.I.G.C., decisione n. 20/TFN - SD del 09 agosto 2021, in www.figc.it. Nello stesso senso: Corte Federale F.I.G.C., C.U. 6 dell'1 settembre 2006, in *id.*; Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I., Lodo 8 marzo 2007 (Pasquale Foti/F.I.G.C.), in www.coni.it.

perfezionato l'illecito neppure in tale forma. Anche se il ... si fosse effettivamente recato al campo di allenamento del Legnago per tentare di ordire una combine, tale intenzione non è però uscita dalla sua sfera volitiva, in quanto la condotta tenuta fino al momento del suo allontanamento non può considerarsi di per sé sola idonea ed univocamente diretta al compimento di un illecito, neppure sub specie di tentativo. E poiché, come noto, la c.d. "attività preparatoria" alla commissione di un illecito non può essere oggetto di sanzione, tranne nel caso in cui l'illecito medesimo sia configurato dalla norma sanzionatoria come "di pericolo", la condotta tenuta dall'appellante, inidonea a configurare un tentativo perché arrestatasi in una fase precoce e non ancora univocamente diretta al compimento dell'illecito, non può considerarsi sanzionabile. Cionondimeno, l'essersi il ... recato, nell'imminenza della gara di campionato, sul campo di allenamento della compagine avversaria senza preavviso, chiedendo di interloquire con i dirigenti della stessa e manifestando ad essi una situazione di difficoltà, personale e societaria, tentando così di captarne la benevolenza, configura – anche in considerazione del comprensibile imbarazzo suscitato negli interlocutori, che si sono visti costretti a licenziare prontamente il ... per evitare la formulazione di qualsiasi eventuale proposta di combine, ove mai fosse intenzionato a farne condotta contraria ai principi di lealtà e correttezza sportiva di cui all'art. 1 bis, comma 1, C.G.S., e merita pertanto adeguata sanzione".⁶⁶

Ed infine, giova evidenziare, a riprova del giusto governo dei principi appena delineati, che nel palinsesto giurisprudenziale vi sono stati casi in cui i giudici federali del gravame, hanno ribaltato la declaratoria di responsabilità ex art. 4 del C.G.S., riqualificando la fattispecie in termini di illecito sportivo.

In particolare⁶⁷ sulla scorta della necessaria premessa, secondo cui il giudicante non possa (e non debba) considerare isolatamente i singoli episodi portati alla sua attenzione, ma debba (e possa) valutarli nel loro insieme, ricercandone, per così dire il significato "atteso che le azioni umane hanno – generalmente – una finalità, tendono ad uno scopo, perseguono un risultato. Dunque: non una valutazione atomistica, per così dire, ma una valutazione unitaria, la sola che possa far emergere "il senso dell'agire", i giudici di appello hanno confermato gli accertamenti di fatto cui era pervenuto il Tribunale, ritenendo che il comportamento dei giocatori in campo – di entrambe le squadre – teso alla sconfitta di una delle due fu certamente "corale" e dunque frutto di una cooperazione tra i singoli componenti della squadra. Che culminò nell'autorete della squadra ospitata ed ebbe il suo momento, platealmente collettivo, nella durevole "melina" posta in essere negli ultimi minuti del secondo tempo dalla medesima squadra.

E, seppur detto risultato non avrebbe mutato la posizione delle due squadre nella classifica finale, la Corte ha evidenziato che "altrettanto vero che esso avrebbe determinato l'abbinamento dell'una e dell'altra nella successiva fase dei play-out. E che la ... non avrebbe gradito di competere con la squadra che le sarebbe toccata in sorte se avesse vinto la partita con la ...

⁶⁶ Corte Federale di Appello F.I.G.C., SS.UU., C. U. n. 95/CFA 11 Aprile 2018, in www.figc.it.

⁶⁷ Corte Federale di Appello F.I.G.C., SS.UU., decisione n. 51 del 17 febbraio 2020, caso San Lorenzo-Bagnoregio - C.R. Lazio, *cit.*.

appare di tutta evidenza in base all'operato del ..., il quale, non a caso, aveva iniziato a spingere i suoi a giocare per perdere solo dopo aver appreso il risultato di gara di altre squadre del medesimo campionato.”

In buona sostanza, dinanzi a un caso in cui i calciatori ed il tecnico di una squadra si determinarono del tutto autonomamente a perdere la gara e lo fecero non per danneggiare la propria squadra ma, paradossalmente, per favorirla, nella valutazione unitaria di tutti gli elementi istruttori i giudici del gravame non hanno rinvenuto una “semplice” condotta sleale, ma un illecito sportivo aggravato (per il raggiungimento del risultato sperato), sulla scorta dei comportamenti in campo dei tesserati della squadra autrice della combine.

Condotta che è stata addebitata non solo all'autore dell'autorete, ma a tutti i calciatori in campo, poiché “l'obiettivo di conseguire la sconfitta della propria squadra, oltre che con una condotta commissiva, ben poteva raggiungersi anche con una condotta omissiva, vale a dire non opponendosi (o non opponendosi adeguatamente) alle azioni autolesionistiche dei compagni di squadra”.

L'aspetto prettamente agonistico che si consuma in campo, dunque, può essere dirimente ai fini della prova di un illecito sportivo, anche quando rileva, per così dire, *a contrario*.

Che, parimenti, è ciò che fu accertato, nella nota vicenda del 2005 (illecito Genoa – Venezia)⁶⁸, ove i Giudici di appello federali evidenziarono che “In quest'ottica – palesemente incompatibile con i principi di lealtà, correttezza e probità ai quali l'ordinamento sportivo non può abdicare, pena la sua irrimediabile caduta di credibilità e financo la sua stessa sopravvivenza – viene dunque considerata essere condotta del tutto normale e adeguata al caso (una sorta di “legittima difesa” preventiva) quella con cui, di fronte al timore che il proprio antagonista in classifica [...] possa essersi attivato promettendo un premio a vincere al proprio avversario nella gara successiva [...], si “reagisce” ponendo concretamente in essere atti diretti ad assicurarsi il placido e non bellicoso atteggiamento di quest'ultimo, cioè a ripristinarne il suo fisiologico e “doveroso” distacco agonistico. È una logica, questa, che – anche a voler tacere ogni considerazione correlata alla purtroppo desueta attenzione regolamentare che impone a tutti i tesserati di provvedere alla leale e tempestiva denuncia di ogni illecito sportivo (reale o presunto che sia) di cui egli viene a conoscenza (art. 6, comma 7, C.G.S.) – svuota di significato l'essenza stessa della competizione sportiva, in quanto di fronte all'inattesa motivazione agonistica dell'avversario (motivazione che in realtà non dovrebbe mai essere “inattesa”) l'unica autentica reazione (altro che legittima difesa ...) deve essere semplicemente quella di dare il massimo e sconfiggere sul campo l'avversario, a prescindere dalle “sospette” motivazioni da cui quest'ultimo possa essere animato per impegnarsi al meglio nella gara”.

Ed è proprio alla luce dei medesimi principi di ragionevolezza e proporzionalità che si è conclusa recentemente, dopo ben cinque gradi di giudizio endo ed esofederale, la complessa vicenda che ha visto coinvolta una delle più importanti società di calcio militante in serie A e quotata in borsa. Pur non riguardando una fattispecie di illecito sportivo, bensì di violazioni

⁶⁸ Corte di Appello Federale F.I.G.C., C.U. N. 6/C – riunioni del 5-6 agosto 2005, *cit.*

gestionali ed economico-finanziarie, il richiamo in questa sede è oltremodo calzante, laddove gli Organi giudicanti, dopo i primi due gradi di giudizio terminati con una declaratoria di assoluzione piena⁶⁹, in sede di giudizio di revocazione dinanzi alla Corte Federale di Appello della F.I.G.C. prima e di gravame dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I. poi (confermata sul punto dalla C.F.A. in sede di rinvio),⁷⁰ hanno proceduto alla riqualificazione delle condotte, inizialmente contestate dalla Procura Federale ai sensi degli artt. 4, comma 1 e 31, comma 1 del C.G.S. in termini di grave violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva di cui all'art. 4 del C.G.S. attraverso un accertamento “complessivo” del comportamento “sportivo” e prettamente “contabile” posto in essere dalla società nel corso sostanzialmente di tre stagioni sportive.

Segnatamente, i Giudici Sportivi, richiamando i principi e le correlate elaborazioni giurisprudenziali sulla portata precettiva del principio di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva⁷¹, hanno ritenuto rispondente a giustizia prescindere dalle singole operazioni contabili costituenti illecito amministrativo ed analiticamente contestate in sede di giudizio disciplinare (le c.d. plusvalenze fittizie), per ravvisare una “preordinata strutturazione e trattamento delle operazioni come apparentemente indipendenti e in modo tale da impedire in partenza la relativa qualificazione come permute”. Tanto sulla scorta della considerazione che “le alterazioni dei valori dei calciatori (e, quindi, le plusvalenze fittizie) non erano frutto di operazioni isolate, ma che vi era una preordinata sistematicità delle condotte e, quindi, l'esistenza di comportamenti non corretti “sistematici e ripetuti”, frutto di un disegno preordinato, che hanno prodotto chiari effetti (voluti dagli stessi attori) sui documenti contabili della società e, quindi, in definitiva, anche sulla sua leale partecipazione alle competizioni sportive, con la conseguente coerente applicazione, ai fini della fattispecie sanzionabile, dell'art. 4, comma 1, del CGS della FIGC.” Con ciò valorizzando la sostanza sulla forma.

Nessuna ibridazione, quindi, di illecito disciplinare sportivo che mescoli la fattispecie prevista dall'art. 31, comma 1 con la clausola generale di cui all'art. 4 del C.G.S., ma una riqualificazione delle condotte esclusivamente sotto il profilo della grave e reiterata violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art.4, comma 1, C.G.S., anche sulla scorta della considerazione che “i principi di correttezza e lealtà sportiva rinviano a norme sociali o di costume da autorevole dottrina paragonate a una sorta di “organi respiratori” che consentono di adeguare costantemente la normativa all'evoluzione della realtà sociale di riferimento e di recepire e salvaguardare i valori comunemente avvertiti come irrinunciabili dalla comunità degli sportivi (Cfr. CFA, sezione I, n. 68- 2022/2023)”.

⁶⁹ Tribunale Federale Nazionale F.I.G.C., decisione n. 0128/TFNSD-2021-2022 del 22 aprile 2022 e Corte di Appello Federale F.I.G.C., SS.UU., decisione n. 0089/CFA-2021-2022 del 27 maggio 2022 (caso c.d. plusvalenze Juventus), in www.figc.it.

⁷⁰ CFA, SS.UU. decisione n. 63/2023 del 30 gennaio 2023, *cit.*; Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I., decisione n. 40 del 19 aprile 2023, in www.coni.it; Corte Federale di Appello F.I.G.C., SS.UU., giudizio di rinvio, decisione n. 63/2023 del 30.05.2023, in www.figc.it.

⁷¹ Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I., Pareri n. 5/2017 e cfr. anche Parere 7/2016, *cit.*

Presupposto motivazionale che ha condotto, infine, gli Organi della Giustizia Sportiva ad irrogare le sanzioni ritenute rispondenti ai principi di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza ad alcuni dei soggetti coinvolti nella vicenda e, nel contempo, a proscioglierne altri, laddove non è stato ravvisato un concreto contributo causale alla gestione delle operazioni sportive che hanno determinato “plusvalenze da operazioni incrociate”, ritenendo – per questi ultimi – non raggiunto “lo standard probatorio richiesto per l’affermazione della responsabilità in ambito sportivo, seppure detto standard, come è noto, si attesti ad un livello inferiore rispetto ad altri ambiti processuali”.⁷²

9. Conclusioni

Da quanto precede, emerge che la struttura e la natura stessa dell’illecito sportivo disciplinato dall’art. 30 del vigente C.G.S. è stata concepita dal legislatore federale (e mai modificata nel tempo), allo scopo di garantire l’accertamento di tutte le forme di comportamento (le più svariate che possono essere poste in essere) che minano la regolarità della competizione sportiva.

Tale scelta si pone in assoluta coerenza con i valori fondanti dello sport, primo fra tutti il *fair play*, racchiuso, sotto il profilo sistematico, nella regola aurea che connota l’etica nello sport, espressa nel dovere che hanno tutte le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, di comportarsi secondo lealtà, correttezza e probità.

L’importanza di tale connotazione specifica dell’ordinamento settoriale sportivo, consacrata dalla F.I.F.A. e dalla U.E.F.A.⁷³, è stata riconosciuta anche dall’Unione Europea, che con il Codice europeo di Etica sportiva ha scolpito il motto “*Fai play – il modo vincente. Chi gioca lealmente è sempre vincitore*”.⁷⁴

In buona sostanza, dunque, nei precedenti capitoli si è dato conto del fatto che la tecnica redazionale scelta dal legislatore federale per declinare il dovere di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 4 e l’illecito sportivo di cui all’art. 30 del C.G.S., ha consentito alla Giustizia Sportiva di spaziare ampiamente, secondo le esigenze del caso concreto, e di rendere sanzionabili comportamenti che sono evidentemente espressione della mutevole realtà sociale di riferimento.

⁷² Corte Federale di Appello F.I.G.C., SS.UU., giudizio di rinvio, decisione n. 63/2023 del 30.05.2023, *cit.*

⁷³ Con riferimento al sistema calcio, la F.I.F.A. ha emanato un Codice Etico ed ha istituito una apposita Commissione per l’Etica e per il *fair play*, Analogamente la U.E.F.A. è da sempre impegnata sul tema dell’etica e del *fair play* nel calcio europeo, adottando molteplici strumenti normativi e promuovendo svariate iniziative istituzionali in materia. Per una disamina sui codici di comportamento nel calcio, G. GRAVINA, *Ordinamento e organizzazione dello Sport in Italia e all’estero*, in *Appunti in organizzazione e management delle aziende sportive*, a.a. 2013/2014, 210 ss.

⁷⁴ Il Codice Europeo di Etica Sportiva è entrato in vigore nel 1992, a seguito della settima Conferenza dei Ministri europei responsabili per lo Sport, tenutasi a Rodi.

Se, dunque, sotto il profilo strettamente scientifico, è molto difficile, se non impossibile, offrire una definizione esaustiva delle fattispecie violative dei doveri di lealtà, correttezza, probità, così come arduo è definire in cosa consiste e come può realizzarsi in concreto un illecito sportivo, da un punto di vista pratico, tale difficoltà assume il valore di una vera e propria tecnica di formazione giudiziale della regola, che opera non soltanto in funzione integrativa, ma anche valutativa della condotta antisportiva. Il che, se da un lato conferisce al sistema ordinamentale sportivo una idonea garanzia di stabilità, dotandolo di regole in grado di ripristinare in ogni occasione la *par condicio* nelle competizioni agonistiche, dall'altro richiede e pretende dagli Organi della Giustizia Sportiva, nell'esercizio delle rispettive prerogative requirenti o giudicanti, un enorme equilibrio nel percorso valutativo che sono chiamati a svolgere. Assicurato certamente da una idonea conoscenza del diritto sportivo, *de iure condito* e *de iure condendo*, ma anche – e soprattutto – dal giusto governo del principio del buon senso e della ragionevolezza.